

COMUNE DI POSTUA

PROVINCIA DI VERCELLI

DETERMINAZIONE N. 123 del 26/10/2015

UFFICIO SERVIZI SEGRETERIA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Garavaglia Dr. Tiziano – Segretario Comunale

OGGETTO: INCARICO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO.

Premesso che:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta oggi giorno profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, sia perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso, sia perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo, e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitoli, per la migliore copertura da ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, avvalersi della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n.792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209: *"i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione"*. L'apporto del broker appare pertanto utile, in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre all'Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi, qualora le stesse non dispongano al loro interno di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;

Rilevata, pertanto, la necessità di provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata, finalizzata alla stipula di

contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l'interesse pubblico dell'Ente ed effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Comune;

Rilevato che:

l'incarico in questione, pur rivestendo alcuni dei caratteri tipici dell'appalto di servizi, si configura principalmente in incarico professionale di fattispecie particolare "*intuitu personae*", basato sulla fiducia che l'Ente ripone in un determinato professionista, al quale la struttura imprenditoriale fornisce un mero supporto logistico per l'esercizio di una attività connotata da un contenuto tecnico, in quanto l'attività del Broker:

- consiste nella identificazione e valutazione dei rischi per cui l'Ente richiede una copertura assicurativa, negli accorgimenti tecnici atti a ridurre il rischio, e quindi i costi assicurativi, nell'analisi delle tipologie assicurative esistenti per suggerire al Comune la soluzione più idonea tra la conservazione, modificazione, sostituzione o la stipulazione di polizze nuove;
- si attaglia alle esigenze di quel Comune che, all'interno della sua organizzazione, non dispone di personale avente le necessarie ed idonee professionalità per formulare proposte operative che richiedono conoscenza di economia, di diritto civile e di diritto delle assicurazioni;
- si esplica, quindi, quale manifestazione di una prestazione d'opera professionale, ed il relativo contratto può essere ricondotto al contratto d'opera intellettuale (disciplinato dagli articoli 2299 e seguenti del Codice Civile), per cui il ricorso alle prestazioni del Broker può legittimamente avvenire attraverso un affidamento diretto, in base all'istituto dell' "*intuitu personae*", poiché solo l'affidamento diretto rispetta il collegamento tra la personalità dell'opera, l'infungibilità della prestazione e la fiducia riposta in un determinato professionista, scelto per le sue qualità professionali, non suscettibili di essere spersonalizzate o quantificate ed immesse in una procedura di gara.

Dato atto che la tesi "*dell'intuitu personae*" non viene meno neppure se l'attività è esercitata in forma di impresa, in quanto l'elemento fiduciario è implicito nel principio della personalità dell'incarico svolto dalla persona fisica iscritta all'Albo Professionale, mentre il supporto della struttura societaria offre solo ulteriori garanzie di gestione di un progetto assicurativo di grandi dimensioni;

Visto il D lgs. 163/2006 che consente l'affidamento fiduciario per acquisizioni al di sotto dei 40.000 euro;

Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di procedere all'affidamento diretto dell'incarico per l'espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo in favore del Comune di Postua per un

biennio;

Dato atto che, allo scopo, è stata interpellato *Il Broker Società CBS Insurance Brokers di Roberto Ferraro & C. s.a.s. con Sede in Biella – Via Nazario Sauro 5, iscritta nella sezione B del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) con numero di iscrizione B000106335, Codice Fiscale e Partita IVA 01620530020, in persona del suo rappresentante legale Signor Ferraro Roberto, CF FRRRRRT63D24A859T;*

Ritenuto pertanto di affidare alla predetta Società l'incarico di Brokeraggio del pacchetto assicurativo comunale, per un periodo di anni 2, dal 27.10.2015 fino al 27.10.2017, nel rispetto dell'allegato disciplinare ed in considerazione della particolare conoscenza della realtà del territorio locale dimostrata dalla Società in questione;

Considerato che le prestazioni del broker vengono remunerate, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento, una volta conclusi i contratti, da parte della società assicuratrice di una quota percentuale della unitaria provvigione che la compagnia è comunque tenuta a corrispondere alla propria rete agenziale, che non rappresenta pertanto un "costo aggiuntivo" per l'Ente, rimanendo il premio di polizza immutato, come da prassi del mercato assicurativo;

Visto che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, delle legge 488/1999, e dell'art. 1 comma 4 e 5 del D.L. 12.07.2004, n. 168 convertito nella legge 30.07.2004 n. 191, le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli del sistema convenzione Consip;

Atteso che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip per l'affidamento di detto incarico;

Visto il vigente regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia;

Dato atto che l'atto di cui trattasi non viene inviato alla Corte dei Conti, ex art. 42 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (Finanziaria 2005), in quanto l'incarico di consulenza in questione non comporta oneri a carico del Comune;

DETERMINA

1. di affidare, secondo il criterio fiduciario, al Broker **Società CBS Insurance Brokers di Roberto Ferraro & C. s.a.s.** con Sede in Biella – Via Nazario Sauro 5, iscritta nella sezione B del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) con numero di iscrizione B000106335, Codice Fiscale e Partita IVA 01620530020, in persona del suo rappresentante legale Signor Ferraro Roberto, CF FRRRRRT63D24A859T, mandato di Brokeraggio Assicurativo, per anni due a

decorrere dal 27.10.2015 fino al 27.10.2017, alle condizioni di cui allo schema di disciplinare d'incarico allegato alla presente determina, quale parte integrante e sostanziale;

2. **di affidare inoltre** l'incarico alla procedura di scelta semplificata delle polizze necessarie da proporre, a seguito di procedimento di valutazione, all'approvazione dell'Ente;

3. **di dare atto** che l'incarico non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Ente, in quanto le provvigioni spettanti al broker sono ricomprese nel costo delle varie polizze assicurative sottoscritte o da sottoscrivere con le compagnie di assicurazione, come meglio evidenziato in premessa.

Il Responsabile del servizio

Dr. Tiziano Paravaglia



VISTO. Si esprime parere favorevole per quanto alla regolarità contabile ai sensi art. 153 D.LVO n. 267 del 18.08.2000

Il Responsabile del Servizio

Finanziario

(PASSUTO Lucietta)



Certificato di pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro Pubblicazioni n. _____

Il Messo Comunale

DISCIPLINARE D'INCARICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Tra

Il **Comune di** _____ con Sede in _____ – Via _____ – Codice Fiscale _____, in
persona del _____ – Responsabile del Servizio _____

E

Il Broker **Società CBS Insurance Brokers di Roberto Ferraro & C. s.a.s.** con Sede in Biella – Via Nazario Sauro 5, iscritta nella sezione B del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) con numero di iscrizione B000106335, Codice Fiscale e Partita IVA 01620530020, in persona del suo rappresentante legale Signor Ferraro Roberto, CF FRRRRT63D24A859T, nel prosieguo denominato Broker,

si conviene e si stipula quanto segue:

A) Oggetto dell'incarico

L'incarico professionale del servizio di brokeraggio riguarda la consulenza nel settore assicurativo, relativamente alla stipula di nuove polizze e alla gestione di quelle in corso.

In particolare il servizio oggetto del presente affidamento prevede lo svolgimento a favore del **Comune di** _____ delle seguenti prestazioni professionali:

- 1) Presa in carico e gestione del programma assicurativo in corso ed aggiornamento, nel tempo, dello stato dei rischi e delle relative coperture, conseguenti a modifiche normative intervenute, e/o delle disposizioni del C.C.N.L. e/o all'andamento del mercato assicurativo, e/o a seguito degli eventi dannosi accaduti;
- 2) Individuazione, analisi e valutazione del rischio cui l'Ente è soggetto;
- 3) Analisi delle polizze assicurative in essere ed impostazione del nuovo programma assicurativo comprendente anche il fabbisogno finanziario per la sua realizzazione;
- 4) Indagini di mercato per la scelta delle compagnie più solide alle condizioni finanziarie più vantaggiose;
- 5) Gestione tecnica ed amministrativa di tutti i contratti assicurativi dell'ente;
- 6) Assistenza nella gestione ordinaria delle polizze assicurative, segnalazione delle scadenze (almeno 20 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze), pagamento dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze;
- 7) Aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze dell'Ente, conseguenti ad evoluzioni legislative e/o regolamentari;
- 8) Assistenza nella gestione delle varie fasi di trattazione dei sinistri, anche quando il **Comune di** _____ venga a trovarsi nella veste di danneggiato e anche quando detti sinistri, pur relativi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla decorrenza del presente incarico, in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia assicuratrice e valutazione periodica dell'andamento della sinistrosità;
- 9) Consulenza ed assistenza, a favore degli Amministratori e dipendenti dell'Ente che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio;
- 10) Predisposizione (almeno due volte l'anno), entro i mesi di gennaio e luglio, di un rapporto sull'andamento dell'attività assicurativa e della sinistrosità riferito all'anno precedente;

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari del **Comune di** _____, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

B) Polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale del Broker

Il Broker dichiara di essere assicurato contro i rischi di responsabilità professionale verso terzi dell'Impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con polizza assicurativa

di massimale non inferiore a quello disposto dall'ISVAP, e si impegna a tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.

C) Divieti e obblighi a carico del Broker

Al Broker viene espressamente vietato:

1. Di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il Comune;
2. Di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare il **Comune di** senza il suo preventivo, esplicito, consenso;
3. Di cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto;
4. Il Broker dovrà svolgere l'incarico nell'interesse del **Comune di** osservando tutte le indicazioni e richieste che l'ente stesso fornirà. Dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nello svolgimento del servizio, oltre a garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni fase;
5. Sono a carico del broker tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

D) Compensi per il Broker

1. I compensi per il Broker, come da consuetudine di mercato, resteranno a intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dal **Comune di** al Broker per le attività previste dal presente incarico, né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo;

E) Obblighi a carico del Comune di

Il **Comune di**, da parte sua, si impegna e obbliga a:

1. non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato il Broker;
2. inserire la "clausola broker" nei capitolati che verranno messi in gara per il collocamento delle coperture assicurative del **Comune**
3. fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

F) Prerogative del Comune

Restano di esclusiva competenza del Comune:

1. La valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
2. La decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
3. L'adozione degli atti amministrativi, nelle forme di legge, da utilizzare per la gestione delle coperture assicurative di cui necessita il **Comune di**
4. La sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

G) Pagamento dei premi

1. Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto del **Comune di**, nei termini e nei modi convenuti con la compagnia stessa, provvedendo ad inviare all'Ente gli originali delle polizze o delle appendici opportunamente quietanzate. Pertanto, il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia assicurativa entro i termini indicati nelle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

H) Durata dell'incarico

1. L'incarico viene affidato per la durata di anni DUE e, precisamente, **dal** _____ **al** _____, con possibilità di rinnovo con l'assenso esplicito delle parti, sempre che ricorrano le condizioni di legge.
L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di proroga del contratto, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), nelle more dell'espletamento del procedimento di nuovo incarico.
2. Dalla data di decorrenza dell'incarico il broker dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo del **Comune di** _____

I) Inadempienze contrattuali

1. Il **Comune di** _____ ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/2005 per negligenze, errori ed omissioni del Broker.
2. In ogni caso l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. in caso di cessazioni dell'attività, di mancato mantenimento della copertura assicurativa in favore del Comune o di inizio di procedura esecutiva o concorsuale nei confronti del Broker.
3. L'incarico cesserà in ogni caso di produrre i suoi effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione nel R.U.I. di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005.

L) Recesso

1. E' facoltà del Comune revocare l'incarico in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A/R.
Le parti convengono che per giusta causa si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali, e ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
In caso di recesso il Broker ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 C.C.

M) Sostituzione del legale rappresentante

1. Le eventuali sostituzioni dei Legali Rappresentanti della Società incaricata che si dovessero verificare nel periodo affidato, dovranno essere immediatamente comunicate al Comune.

N) Foro competente

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito al presente incarico, sarà competente il **foro di Biella**.

Data _____